




00000002706
05/08/2016
ASET HOLDING



COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106

e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

Prot. _____
COMUNE DI CANTIANO
Protocollo n 0005051
del 28/07/2016
P 10.3 ID 373904

Spett.le ASET HOLDING S.p.A.
Via Nolfi 3/A
61029 FANO
A MASO

OGGETTO: Invio copia del contratto stipulato in data 20/07/2016.

In allegato alla presente si invia copia conforme all'originale del contratto stipulato in data 20/07/2016 relativo all'affidamento in house providing del servizio pubblico finalizzato alla gestione della farmacia comunale di Cantiano.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE SETTORE
SEGRETERIA-AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott. Luigi Battolucci)

ASET Holding S.p.A.	
Inviare a:	
<input checked="" type="checkbox"/>	DIREZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	PRESIDENZA
<input checked="" type="checkbox"/>	AMMINISTRAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	UFF. CONTABILITA'
<input type="checkbox"/>	GESTIONE PERSONALE
<input checked="" type="checkbox"/>	SERV. TECNICO
<input type="checkbox"/>	UFF. TECNICO
<input type="checkbox"/>	IMPIANTI TERMICI
<input type="checkbox"/>	FARMACIA
<input type="checkbox"/>	UFFICIO CLIENTI
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTI E APPALTI
Note:	<i>[Signature]</i>

+anchino
Luigi Battolucci

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CANTIANO



REP. N. 1342

del 20 LUG. 2016

Contratto per l'affidamento in house providing del servizio pubblico finalizzato alla Gestione della Farmacia Comunale di Cantiano.

Addi 20 LUG. 2016

TRA

Il Comune di Cantiano, con sede in Cantiano (PU), Piazza Luceoli n. 3 codice fiscale e P. IVA n 00158390419 nella persona del Responsabile del Settore Segreteria - Affari Istituzionali dott. Luigi Bartolucci, nato a Cantiano (PU) il 10/10/1961, domiciliato a Cantiano per la carica, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 14 del 30/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile (d'ora in avanti Comune), da una parte;

E

L' Aset Holding S.p.A., con sede in Fano (PU) Via Nolfi 3/a - Capitale sociale di Euro 16.389.889, numero di iscrizione al Registro delle imprese e Partita Iva 02122270412, REA 156045 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Susanna Testa, nata a Padova (PD) il 27.05.1964 in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del 28/01/2015 (d'ora in avanti La società) dall'altra; e quindi congiuntamente definite "Le parti".

PREMESSO CHE

- a) il Comune di Cantiano con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 02 del 07.01.2015 e successiva determina n. 01 del 19.01.2015 ha individuato la società Aset Holding Spa, quale soggetto deputato alla gestione della propria Farmacia Comunale a seguito della presentazione, da parte della stessa, del "Progetto di Gestione" di cui alla lettera del 12.1.2015 prot. 56 - Ciò in quanto la società è:
- costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, ed in particolare annovera nell'oggetto sociale la gestione di farmacie comunali;
 - ad integrale capitale pubblico nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 113 c. 5 lett. c) del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 267/00);
- b) la Società costituisce il mezzo, per il tramite del quale, il Comune intende esercitare il servizio pubblico relativo alla gestione della Farmacia di cui è titolare;
- c) che con contratto dell'11.02.2015 rep. n. 1323 le parti hanno regolamentato lo svolgimento del servizio pubblico, nelle more della definizione dell'affidamento in house providing dello stesso;

ASET Holding S.p.A.
Presidente
Dott.ssa Susanna Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dott. Luigi Bartolucci)

d) che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2016, l'Ente nell'espletamento delle proprie autonomie e legittime prerogative ha disposto 1) l'ingresso nella compagine sociale di Aset Holding Spa 2) l'affidamento in house providing, senza soluzione di continuità, del servizio in capo alla propria società;

e) il presente contratto di servizio subentra quindi, senza soluzione di continuità, al precedente contratto ed ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio pubblico relativo alla conduzione della Farmacia Comunale nel rispetto dei principi dell'in house providing fissando impegni reciproci tra Comune e la propria Società al fine di garantire l'autonomia gestionale della stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi prioritari e strategici del Comune Titolare della Farmacia.

f) La società si è impegnata a realizzare il progetto di gestione ritenuto di gradimento da parte del Comune redatto con nota del 12.01.2015 prot. 56 ed integrato, previo confronto con il Comune con nota del 14.03.2016 prot. 777. Il progetto di gestione tende a valutare e sviluppare le potenzialità del servizio sanitario pubblico erogato sul territorio ai cittadini attraverso la gestione "in house providing" dello stesso;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1.1) Il Comune affida il servizio pubblico di gestione della Farmacia Comunale di Cantiano alla Società, unitamente alla concessione in affitto dei locali ove è allocata la nuova sede della Farmacia, sita in Piazzale Luceoli n. 25, con regolamentazione delle condizioni per la locazione come da separato contratto sottoscritto in data 11.02.2015 rep. 1324 sottoscritto ai sensi delle norme di legge in materia di locazione di immobili e locali per attività a carattere commerciale ai sensi della L. 392/78;

1.2) Il presente Contratto di servizio regola, quindi, i rapporti tra il Comune e la propria Società pluricomunale, scaturenti dall'affidamento in house providing della gestione della Farmacia Comunale, con piena concessione in capo alla società di ogni diritto, funzione e compito derivante dal suddetto affidamento in ordine al pieno diritto di gestione della Farmacia e servizi correlati di cui il Comune è titolare (*di seguito definiti "Servizi Farmaceutici"*);

1.3) La Società potrà eseguire, nell'ambito del presente contratto di servizio, eventuali ulteriori servizi per il Comune sempre che gli stessi siano connessi o complementari all'oggetto statutario della società e del presente Contratto, anche se temporanei;

1.4) Tali ulteriori servizi saranno remunerati sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa tra Comune e la Società, compensi che assicurino la copertura dei costi di start up e gestione, ivi compresi quelli generali e finanziari, nonché la equa remunerazione del capitale investito coerentemente con le condizioni di mercato e nel rispetto dell'equilibrio finanziario e della dipendenza interorganica esistente tra il Comune e la propria società;

1.5) Salvo i casi di particolare urgenza dovuti ad imprevedibili circostanze, il Comune trasmette per iscritto alla Società la richiesta di fornitura di servizi di cui all'art. 1.3), con preavviso di almeno tre mesi.

Aset Holding S.p.A.
Presidente
Dott.ssa Susanna Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dr. Luca Bartolucci)

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto i seguenti termini, indicati in grassetto, hanno il significato specificato qui di seguito:

Il Comune: è il Comune di Cantiano è il soggetto affidante la gestione della Farmacia Comunale e dei collegati servizi farmaceutici di cui rimane unico Titolare nonché Ente socio della società pluri-comunale;

La Società: è la società ASET Holding spa, società ad integrale partecipazione pubblica partecipata dal Comune è il soggetto affidatario in house providing del servizio pubblico di gestione della Farmacia comunale e locatario dei relativi locali indicati dal Comune per l'esercizio della Farmacia;

Le parti: sono Il Comune e la Società unitariamente intesi come le parti del presente contratto

Il Contratto: è il presente contratto di affidamento in house providing del diritto di gestione della Farmacia comunale e dei servizi farmaceutici correlati.

I Servizi Farmaceutici: è la complessività delle attività e funzioni ricadenti nel servizio pubblico di gestione della Farmacia e correlate prestazioni accessorie;

Art. 3 - Obiettivi, prestazioni, standard e Principi di controllo in House

3.1) Gli obiettivi

La Società nell'espletamento dei Servizi Farmaceutici e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
- b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori.
- d) mantenere la titolarità del presidio farmaceutico in capo al Comune ed operarne la gestione in qualità di società ad integrale capitale pubblico, nel rispetto delle disposizioni di gestione di cui alla L. 475/68 e s.m.i.

3.2) I principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi.

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi delle farmacie" (di seguito denominata "Carta"), che la società ha adottato già per le altre Farmacie comunali in gestione (comune di Fano e Piagge) e che si impegna ad applicare anche per la gestione della Farmacia oggetto del presente contratto. Tutte le modifiche alla Carta stessa, anche se conseguenti alla predisposizione di uno schema generale di riferimento da parte del gruppo di lavoro insediato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, non che a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalla Aziende sanitarie locali o dalle Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate ed approvate dal Comune di Cantiano dall'Assemblea dei Comuni Soci.

3.3) i principi del controllo in house del servizio

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dr. Ugo Parolucci)

Al Comune di Cantiano oltre i poteri di controllo già statutariamente definiti ed esercitabili sugli atti fondamentali della società da parte del rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci spetta il parere preventivo sulle decisioni significative della Società che attengono alle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, nonché ai relativi obiettivi strategici. Pertanto gli organi aziendali prima di assumere tali decisioni dovranno darne preventiva informazione all'Ente, il quale, potrà chiedere motivata modifica alle modalità proposte dalla società. Spetta inoltre ai funzionari dell'ente richiedere ed ottenere tutte le informazioni utili alla valutazione sull'andamento della gestione della Farmacia anche oltre le ordinarie scadenze di presentazione del budget annuale e del conto consuntivo del servizio.

Art. 4 – Durata, decorrenza ed efficacia

L'affidamento del servizio di gestione della Farmacia Comunale, in ottemperanza al progetto di gestione proposto dalla Società ed a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 30.04.2016 ha durata di **anni 20 (venti)** eventualmente rinnovabili nel rispetto dei principi dell'in house providing.

Al fine di evitare soluzione di continuità nell'erogazione del servizio e contemperare le necessità di stabilità di bilancio del Comune la decorrenza del presente affidamento opera senza soluzione di continuità dal contratto sottoscritto in data 11.02.2015 e pertanto decorre dal 01.05.2016 con produzione di effetti sino al **31.12.2035**;

Ferma la garanzia di continuità nell'erogazione del servizio le parti convengono che la nuova parte economica riguardante il canone decorrerà con effetto dal 01.01.2016 assorbendo, pertanto, le pattuizioni economiche maturate per il periodo 01.01.2016 -30.04.2016 ai sensi del precedente contratto;

Art. 5 - Messa a disposizione dei locali a sede della Farmacia Comunale

I locali di proprietà del Comune e da questi indicati alla società, per l'esercizio dell'attività della farmacia sono siti in Piazza Luceoli, 25. Oltre detti locali il Comune determina che saranno oggetto di locazione alla Società con stipula, tra le parti, di apposito contratto di locazione commerciale nel rispetto della normativa di cui alla legge 27/07/1978 n. 392 altresì i locali siti al civico 24 (sede vecchia Farmacia). Le Parti stipuleranno all'uopo specifico nuovo contratto di locazione, ovvero ridefiniranno quello vigente con conseguente rivisitazione delle sottostanti condizioni economiche.

Con il perfezionamento dell'affidamento in house di durata pluriennale i lavori eseguiti sui locali della attuale farmacia sia quelli occorrenti per l'allestimento dei nuovi locali di proprietà comunale siti al civico 24 saranno sostenuti dalla Società, che ne provvederà al relativo ammortamento durante il periodo ventennale di affidamento del servizio.

Tenuto conto che i locali indicati dal Comune (*civico 24*) necessitano, preliminarmente di interventi edilizi atti a rendere lo stesso idonei all'utilizzo quale ampliamento Farmacia e/o implementazione di servizi sanitari accessori come indicato nel progetto di gestione riportato in premessa, la società, con la sottoscrizione del presente contratto, è autorizzata ad eseguire, per conto del Comune nel

IL RESPONSABILE SETTORE SETTORI Holding S.p.A.
AFFARI ISTITUZIONALI Presidente
(D. Luigi Barone) Dott.ssa Susanna Testa

rispetto delle vigenti autorizzazioni urbanistiche, i lavori di manutenzione straordinaria di start-up necessari a rendere funzionale ed idoneo il locale indicato.

Gli interventi di riqualificazione dei nuovi locali saranno proposti dalla società al Comune al fine di una sua preventiva accettazione e condivisione.

Il Comune si impegna direttamente nei confronti della Società a rimborsare tutti gli oneri strutturali sull'immobile (*lavori edili e impiantistica*) anticipati sostenuti e non ammortizzati alla fine del periodo di gestione, a cura del soggetto, eventualmente individuato dal Comune quale subentrante, fermo restando che la società rimarrà unica proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature ed impianti acquistati per l'attivazione della farmacia, così come precisato nel successivo art. 8.

Le spese di ordinaria manutenzione e di assistenza tecnica delle macchine, impianti ed attrezzature saranno a carico della Società per tutta la durata del contratto; La Società assume l'onere derivante dai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per l'incendio e furto per l'intero valore degli impianti, attrezzature e dei beni in genere costituenti l'azienda farmaceutica. La Società si impegna ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alle utenze per l'erogazione di luce, gas, acqua, telefono e quanto altro necessario per l'attività e a pagarne i relativi canoni.

Art. 6 – Canone ventennale di concessione e canoni di locazione dei locali

6.1) L'affidamento dei Servizi Farmaceutici, da parte del Comune, e la gestione della Farmacia Comunale obbliga la Società al pagamento di un canone ventennale - pari ad € 35.000,00 - annui per tutta durata del periodo di affidamento di cui all'art. 4 per un ammontare complessivo di €. 700.000,00 (settecentomilaeuro) oltre Iva. Il Canone sopraccitato è pattuito pertanto per il periodo 01.01.2016 sino al 31.12.2035. Detto canone assorbe la quota parte annuale maturata dal precedente contratto dell'11.02.2015 in scadenza il 30.04.2016. Il canone pluriennale onnicomprensivo di cui al comma precedente verrà erogato finanziariamente in venti rate annuali posticipate da corrispondere al Comune dietro presentazione delle relative fatture aventi descrizione rispettivamente "1^ -2^ 3^20^ rata del canone ventennale per la gestione della Farmacia comunale".

Le venti rate d'acconto verranno pagate dalla società, previa presentazione, da parte del Comune, delle relative fatture per i seguenti importi e relative scadenze:

- 1^ rata Acconto 2016, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 90.000,00 (novantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2016;
- 2^ rata Acconto 2017, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 80.000,00 (ottantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2017;
- 3^ rata Acconto 2018, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 70.000,00 (settantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2018;
- 4^ rata Acconto 2019, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 60.000,00 (sessantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2019;

- 5^ rata Acconto 2020, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 50.000,00 (cinquantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2020;
- 6^ rata Acconto 2021, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 40.000,00 (quarantamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2021;
- 7^ rata Acconto 2022, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 30.000,00 (trentamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2022;
- 8^ rata Acconto 2023, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 30.000,00 (trentamila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2023;
- 9^ rata Acconto 2024, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 25.000,00 (venticinquemila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2024;
- 10^ rata Acconto 2025, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 25.000,00 (venticinquemila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2025;
- 11^ rata Acconto 2026, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2026;
- 12^ rata Acconto 2027, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2027;
- 13^ rata Acconto 2028, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2028;
- 14^ rata Acconto 2029, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2029;
- 15^ rata Acconto 2030, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2030;
- 16^ rata Acconto 2031, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2031;
- 17^ rata Acconto 2032, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2032;
- 18^ rata Acconto 2033, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2033;
- 19^ rata Acconto 2034, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2034;
- 20^ rata Acconto 2035, per canone gestione farmacie comunali periodo 2016-2035 pari ad € 20.000,00 (ventimila) oltre I.V.A., da fatturarsi a cura del Comune con scadenza 31.12.2035;

6.2 Nel caso in cui il Ministero della Sanità od altra Amministrazione dello Stato modifichi le attuali normative con prelievi sui ricavi o inserisca nuove previsioni per quanto riguarda le farmacie le parti si impegnano a suddividere le eventuali perdite o utili in buona fede avendo come riferimento la suddivisione del risultato per le Parti, a partire dal momento di accadimento delle eventuali

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
 (Dr. Luca Barilucci)
ASET Holding S.p.A.
 IL PRESIDENTE
 Dott.ssa Gaenna Testa

modifiche o nuove previsioni. Nel caso non si addivenisse ad un accordo le Parti potranno avvalersi della clausola arbitrale di cui all'art. 17.

Art. 7 Esclusività della Farmacia Comunale sul territorio

Il Comune s'impegna nei confronti della Società affinché nel proprio territorio comunale opererà un solo presidio sanitario adibito a Farmacia Comunale e, pertanto, l'attuale gestione in regime privatistico cesserà prima dell'avvio della nuova Farmacia Comunale, rilasciando all'uopo i locali occupati per l'ampliamento della farmacia come indicato al precedente art. 5. Le Parti si danno reciprocamente atto che il progetto di gestione per l'affidamento dell'attività della Farmacia comunale è stato strutturato e definito in ipotesi di esercizio di un'unica Farmacia operante sul territorio comunale.

Art. 8 Investimenti per la messa a norma dei locali ed indennizzo

8.1) Per perseguire gli obiettivi descritti al precedente art. 2 e per mantenere nel tempo la capacità di erogare alla comunità Servizi Farmaceutici, il Comune chiede alla Società di procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali di cui al precedente art. 5 necessari alla corretta fruizione ed erogazione del servizio - apportando quindi le migliorie, ristrutturazioni ed adeguamenti tecnici necessari ad assicurare i livelli qualitativi del servizio per la durata del presente Contratto in "house providing", secondo le determinazioni assunte in merito dal Comune.

Le spese di adeguamento, saranno poste inizialmente a carico della Società che rimarrà unica proprietaria dei beni mobili e delle attrezzature e impianti asportabili eventualmente acquistati per l'uso della sede farmaceutica di titolarità del Comune, mentre, relativamente agli oneri per interventi strutturali sui locali le parti convengono che, se per qualsiasi motivo o ragione, si dovesse interrompere l'affidamento in house prima della durata stabilita, il Comune si impegna direttamente e solidalmente a far sì che l'eventuale nuovo soggetto gestore rifonda alla Società l'intero importo investito per l'allestimento dei locali e della Farmacia compresi gli oneri ed i costi indiretti di pianificazione e gestione, nessuno escluso, unitamente al riconoscimento di un congruo indennizzo per lo start-up della Farmacia nonché la refusione delle entità delle rate annuali del canone pattuito anticipato rispetto alla quota annua pattuita di € 35.000,00. Il rimborso degli oneri, dei costi e dell'indennizzo di cui ai punti precedenti saranno erogati alla Società entro 60 gg. dalla richiesta all'uopo inoltrata da questa.

Art. 9 - Rapporti di debito/credito risultanti alla data di inizio dell'affidamento e rapporti contrattuali

9.1) I rapporti di debito e credito inerenti le farmacie comunali, esistenti in capo al Comune alla data di cui al precedente art. 4 resteranno in capo al Comune.

9.2) La Società mantiene, senza soluzione di continuità, i contratti di funzionamento in essere alla data di scadenza del precedente contratto a cui il presente contratto subentra;

9.3) Il Comune, per la durata di anni cinque, si obbliga a mantenere indenne la società da richieste di pagamento di somme, a qualsiasi titolo effettuate, imputabili alla gestione delle farmacie antecedentemente la data di decorrenza del presente contratto di cui al precedente art. 4. Qualora la richiesta di pagamento appaia infondata il Comune e la Società d'intesa valuteranno modi e termini

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Dott. Ssq. Stefania Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI STRUTTURAZIONALI
(Dr. Luigi...)

per opporsi anche per vie legali o attraverso presentazione di ricorsi alle autorità e organi giudicanti competenti, fatto salvo che gli oneri legali o giudiziari rimarranno in capo al Comune.

Art.10 - Restituzione dei beni e regolazione dei rapporti al termine dell'affidamento del servizio – in caso di mancato perfezionamento dell'affidamento pluriennale

Al termine dell'affidamento del servizio, gli interventi strutturali atti a rendere idonei i locali della Farmacia e quelli adiacenti saranno rimborsati alla società solo qualora non interamente ammortizzati. Nel caso in cui siano presenti in farmacia beni mobili e/o attrezzature di proprietà della Società, questi potranno essere ceduti al gestore subentrante ad un prezzo da convenire all'atto della cessione unitamente all'indennizzo di cui all'art. 8. Per quanto concerne il valore delle merci giacenti in Farmacia al momento della riconsegna, esse saranno valorizzate sulla base del costo di vendita al gestore subentrante, mediante l'emissione di regolare fattura il cui regolamento sarà effettuato dal nuovo gestore entro 30 gg. dalla data della fattura di vendita. Il Comune riacquisirà la disponibilità dei locali, sede di farmacia ed oggetto di locazione riassumendo a sé gli oneri derivanti dai contratti di cui al precedente art. 4.

Art. 11- Obblighi della Società

11.1) La Società si impegna a dotarsi di attrezzature e personale qualificato ed idoneo a garantire il regolare svolgimento dei servizi nell'ambito delle norme vigenti in materia.

11.2) Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate fermo restando quanto stabilito al successivo art 12.

Art. 12 Obblighi del Comune

12.1) Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società gli spazi, secondo quanto indicato all'art. 5.

12.2) Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nonché assicurando il necessario sostegno in materia di problematiche urbanistiche, di viabilità ed edilizie.

12.3) Il Comune mette a disposizione i locali ove trova allocazione la Farmacia comunale e quelli adiacenti per lo sviluppo delle attività di cui al progetto gestionale presentato dalla società. Il Comune consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso utili al perseguimento degli scopi societari.

Art. 13- Informazione al Comune

13.1) Ai sensi del vigente statuto della Società, il Consiglio di amministrazione approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci, nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alle linee di sviluppo dei diversi servizi e alle iniziative di carattere sociale programmate per l'anno successivo,

13.2) Il Comune può richiedere in corso d'anno informazioni sull'andamento gestionale per la sua pianificazione economica.

Art. 14 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio.

ASET Holding S.p.A.
Il Presidente
Dott. ssa Susanna Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dr. Ugo Bartolucci)

14.1) Il Comune, avvalendosi di personale o collaboratori competenti, può effettuare, in qualunque momento, visite conoscitive nei locali di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

14.2) Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione, rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati;

14.3) Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

14.4) I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite, sono segnalati al Consiglio di amministrazione della Società.

14.5) Il Comune si riserva ogni attività di verifica e controllo in ordine all'attività di gestione.

Fermo restando che eventuali verifiche e/o sopralluoghi saranno preceduti da congruo preavviso per non arrecare disagi ai servizi ed alla clientela ed al regolare svolgimento del servizio.

Art. 15- Responsabilità

La società mantiene sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei Servizi farmaceutici.

Art. 16- Risoluzione del contratto per inadempienze gravi

16.1) Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto, fermo quanto dovuto alla società ai sensi dell'art. 8, soltanto quando, per accertati comportamenti colposi della Società, siano state accertate:

- a) gravi disfunzioni nella erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- b) chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 35 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- d) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
- e) reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- f) ricorso all'abusivismo professionale.

16.2) Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

16.3) La Società deve presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma 16.2. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al 1° comma. In caso contrario il Comune dichiara risolto il presente contratto e procede alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.

16.4) La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito comporta, oltretutto la revoca dall'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie di titolarità del Comune la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso,

ASPT Folding S.p.A.
Presidente
Dott.ssa Susanna Testa

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI REGIONALI
(Dr. Luigi Proluoci)

dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei rapporti di lavoro.

16.5) La Società assicura, in ogni caso, la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art.17 - Risoluzione del contratto per modifiche di legge o remunerazione del servizio

Le parti si riservano, comunque, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto qualora per intercorse modifiche di legge sulle modalità di remunerazione dell'attività del servizio Farmacie come indicato nei precedenti punti art 6.2 e 8.

Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente

Il presente contratto è retto dalla Legge italiana Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al Contratto, che dovesse insorgere tra le parti e non possa essere composta in via amichevole sarà deferita ad arbitrato rituale di diritto. L'arbitro sarà unico e verrà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, da Presidente del Tribunale di Pesaro. L'arbitrato avrà sede a Fano e sarà svolto in conformità alle norme del codice di procedura civile.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della Società.


Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di atto il cui contenuto patrimoniale è soggetto ad I.V.A.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cantiano li 20 LUG. 2016

F.to: per il Comune di Cantiano

F.to: per Aset Holding Spa



Aset Holding S.p.A.
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Testa




COMUNE DI CANTIANO
(Prov. di Pesaro e Urbino)

Per copia conforme all'originale

li 28 LUG. 2016

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
(Dr. Luigi Bertolucci)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PESARO
27 LUG. 2016

Reg. n. 1121/3

Estremi del versamento:

Data 22-7-2016

ABI 6055 CAE 08240

o presso Ufficio postale

di _____

per € 200,00

(Luigi Bertolucci)

IL FUNZIONARIO

Anna Maria

* Firma su delega del Direttore Provinciale Elio Berretti

